



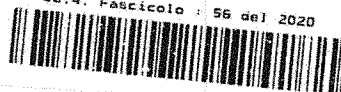
*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

Il Direttore Generale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0288329 19/06/2020 10,46
Mitt. : 5004 DG Tutela della salute e del c...

Dest. : AASSLL - AR000 AR000U IRCCS PASCALE; UFFICIO DI GABINET...
SO. RE. SA. SPA
Classifica : 50.4. Fascicolo : 56 del 2020



Ai Direttori Generali / Commissari
Straordinari delle AASSLL,
delle AA.OO., delle AA.OO.UU.
dell'IRCCS Pascale

e, p.c. Al Sig. Presidente della Giunta
per il tramite dell'Ufficio di
Gabinetto

All'Amministratore
di SORESA SpA

LORO SEDI

Oggetto: certificati provvisori per esenzioni da reddito.
Esenzione per patologia cronica e malattia rara e condizione.
Proroga al 31.10.2020.

Sono pervenute richieste di chiarimento sulle modalità di rinnovo delle autocertificazioni di cui in oggetto, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Si rappresenta, a tal proposito, che trova applicazione l'art. 103 del D.L. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, secondo cui: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

In attuazione di tale norma, dunque, le certificazioni delle esenzioni per patologie croniche, per malattie rare o per condizione del paziente, si intendono prorogate al 31.10.2020, a meno che tale stato sia cessato. Parimenti, risulta prorogato al 31.10.2020 il termine per la presentazione delle autocertificazioni per l'anno 2020 per le esenzioni da reddito per i codici E00; E01; E02, E03, E04, E10; E11, E12, E13, E14, continuando ad applicare, nelle more, il regime di esenzione sulla base delle autocertificazioni presentate per l'anno 2019.

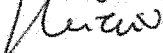
I MMG e/o PLS possono, pertanto, continuare ad utilizzare il codice di esenzione scaduto o in scadenza entro il 31 ottobre 2020, su richiesta del paziente.

Si ribadisce, inoltre, che la DGR n. 109 del 4.03.2020, al fine di evitare i disagi conseguenti alla necessità di dover rinnovare annualmente la richiesta del certificato provvisorio di esenzione per reddito, ha stabilito la durata illimitata dei codici di esenzione E01 / E03 / E04 per i pazienti con

età maggiore ai 65 anni, a condizione che il controllo delle autocertificazioni ai sensi dei commi 10 e ss. del succitato DM 11.12.2009, abbia dato esito positivo, con conferma dei dati autocertificati. Analoga validità illimitata, è stata prevista per i certificati rilasciati ai familiari a carico del dichiarante

In linea con i provvedimenti di contrasto alla diffusione del covid-19, adottati dalle Autorità competenti, che vietano gli assembramenti si chiede alle SS.LL. di pubblicare, con la massima urgenza consentita, sui siti istituzionale delle Aziende sanitarie, dadone ampia informazione all'utenza, gli indirizzi di posta elettronica, possibilmente per distretto sanitario, ai quali i cittadini possono inoltrare richieste di chiarimento, nonché di rilascio o di rinnovo dei certificati di esenzione dai ticket sanitari.

Dott. Luigi Riccio



Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione

